



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1084 del 25 ottobre 2017

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla Gestione Servizi Ambientali Soc. Coop. - Procedura aperta per l'affidamento del servizio, mediante accordo quadro, del servizio di spazzamento stradale nei Comuni di Terni e Narni. Importo a base di gara euro: 2.516.365,10 S.A.: ASM Terni S.p.a.

PREC 226/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 58631 del 26 aprile 2017, presentata dalla Gestione Servizi Ambientali Soc. Coop. relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale censura sotto diversi profili la disciplina di gara. In particolare viene contestata: la violazione dell'art. 51 d.lgs. 50/2016 precludendo la partecipazione alla procedura *de qua* delle microimprese, piccole e medie imprese; la legittimità della previsione della *lex specialis* con cui è richiesta, quale requisito di partecipazione, l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, in quanto tale requisito avrebbe natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione;

VISTA la documentazione di gara nella parte in cui richiede, ai fini della partecipazione, il requisito di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 6 settembre 2017;

VISTA la memoria inoltrata dalla ASM Terni S.p.A. con la quale ribadisce la correttezza del proprio operato nella definizione degli atti di gara e delle previsioni ivi contenute. Evidenzia la stazione appaltante che, sebbene la procedura sia stata strutturata in un unico lotto, i requisiti speciali di partecipazione non prevedevano limiti di fatturato, livelli di personale posseduto o altre prescrizioni tali da far configurare una limitazione all'accesso da parte di alcuni operatori economici, in particolare di quelli di piccole dimensioni. Rappresenta inoltre che, l'unico requisito per la partecipazione alla gara, oltre alla certificazione di qualità, è l'iscrizione all'Albo gestori ambientali, classificato come requisito speciale di idoneità professionale da possedere al momento della partecipazione alla gara. Sostiene la stazione appaltante che anche se la gara fosse stata suddivisa in più lotti, essendo la categoria 1-B (raccolta e trasporto rifiuti urbani per popolazione servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti) rapportata all'entità della popolazione servita (per ASM pari circa a 130.000 abitanti), ogni impresa partecipante al lotto avrebbe comunque dovuto essere in possesso dell'iscrizione per la suddetta categoria, con la conseguenza che la suddivisione in lotti non avrebbe modificato le possibilità di accesso alla gara da parte dei concorrenti;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che, relativamente alla questione giuridica inerente il requisito dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, questa Autorità, con comunicato del Presidente pubblicato in data 29 agosto



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

2017, ha ritenuto, «in considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è “un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità” di modificare la propria posizione interpretativa e considerare, pertanto, il requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici come un requisito di partecipazione e non di esecuzione»;

RITENUTO, conseguentemente, sotto tale profilo, non accoglibile la contestazione sollevata dall'odierno istante;

RILEVATO che sul restante profilo di doglianza, giova ricordare secondo quanto previsto all'art. 51 – Suddivisione in lotti d.lgs. 50/2016 tra l'altro che, in ossequio ai principi comunitari in materia di appalti pubblici, le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica, altresì indicano se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti;

CONSIDERATO che la ASM Terni S.p.A. risulta aver indicato nel capitolato tecnico, allegato agli atti di gara, la mancata suddivisione in lotti della procedura *de qua* “in quanto si tratta di un servizio di supporto omogeneo che non si presta ad un'articolazione; la suddivisione in lotti comporterebbe inoltre un aggravio di compiti dal punto di vista tecnico per il coordinamento di diversi operatori economici e un incremento dei costi di gestione dovuto ai maggiori adempimenti amministrativi”;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la previsione della *lex specialis* che prevede il requisito di iscrizione all'Albo gestori ambientali quale requisito di partecipazione e non di esecuzione sia conforme all'orientamento consolidato formatosi sulla questione; che nel caso in esame, risulta essere stata motivata negli atti di gara da parte della stazione appaltante la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2017

Il segretario Maria Esposito